


N. R.G. 80765/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sesta CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 80765/2015 promossa da:

A.T.E.R. del COMUNE DI ROMA (C. F. 00410700587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [REDACTED], giusto atto Notaio [REDACTED] del 18.01.2016 rep. 24818, racc. 15891 come da comparsa di costituzione di nuovo difensore

ATTORE

contro

[REDACTED] (C. F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [REDACTED] giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: azione di intimazione di sfratto per morosità.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

Preso in carico da questo relatore solo in data 29.03.2017. In decisione all'udienza in data 09.03.2018, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti

Con atto di citazione iscritto a ruolo il 03.09.2015 la A.T.E.R. del Comune di Roma ha intimato lo sfratto per morosità alla ██████████ – Comitato di Roma rassegnando le seguenti conclusioni così riportate nella memoria integrativa: *“Rigettare l’opposizione spiegata dalla ██████████ Comitato di Roma Onlus e, per l’effetto: dichiarare risolto il contratto; emettere condanna definitiva al rilascio dell’immobile; condannare la ██████████ Comitato di Roma Onlus al pagamento della somma totale di Euro 150.141,35 di cui euro 131.487,44 per canoni ed oneri scaduti al 31 marzo 2016 oltre a quelli già scaduti e da scadere fino all’effettivo rilascio dell’immobile de quo ed euro 18.653,91 per interessi calcolati al 17 marzo 2016, oltre quelli successivi maturati e maturandi sino al saldo”*. Con condanna alle spese di lite.

Si è costituita la ██████████ – Comitato di Roma con memoria del 11.11.2015 nella quale ha presentato opposizione chiedendo il rigetto delle avverse domande. All’udienza del 12.11.2015, vista la spiegata opposizione, è stato disposto il mutamento del rito e è stata emessa ordinanza di rilascio dell’immobile.

Mentre l’Ater del Comune di Roma ha depositato le proprie memorie il 23.03.2016 rassegnando le prefate conclusioni la ██████████ – Comitato di Roma ha depositato le memorie integrative il 18.04.2016 rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso: **in via preliminare:** accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione, sospendere il presente giudizio ed invitare le parti all’attivazione del relativo procedimento; **in via preliminare di merito:** accertare e dichiarare l’intercorsa prescrizione di cui all’art. 2948 c.c. per le ragioni esposte in narrativa e nei limiti indicati, conseguentemente, rigettare la domanda con riguardo ai crediti vantati in data anteriore al 19.5.2010, e comunque relativamente ai crediti ritenuti prescritti, con ogni ulteriore conseguente effetto; **in via principale:** in accoglimento delle eccezioni proposte ed in particolare dell’eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. ss., dichiarare la compensazione tra la somma dovuta alla ██████████ Comitato di Roma Onlus e*



quella eventualmente ancora dovuta all'A.T.E.R. e, comunque, rigettare la domanda proposta dall'A.T.E.R. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque rigettare le avverse domande". Con vittoria delle spese di lite.

Esponde l'Ater del Comune di Roma di essere proprietaria del locale sito in Roma, via [REDACTED] contraddistinto con la matricola [REDACTED] concesso in locazione ad uso commerciale alla [REDACTED] – Comitato di Roma con contratto del 06.03.2000 avente decorrenza dal 01.03.2000. L'attrice deduce che la conduttrice non avrebbe mai corrisposto alcuna somma di denaro tanto che, con raccomandata del 18.01.2011 veniva intimato il pagamento dei canoni. Perdurando la morosità, pervenuta all'importo di € 137.673,13 l'Ater del Comune di Roma ha notificato in data 20.05.2015 atto di citazione intimando lo sfratto per morosità.

Si è costituita la [REDACTED] – Comitato di Roma sostenendo che gli importi richiesti sarebbero in parte prescritti. In particolare la convenuta sostiene di non aver mai ricevuto atti di intimazione idonei a interrompere la prescrizione e, pertanto, sarebbero dovute unicamente le somme antecedenti i cinque anni dalla data dell'intimazione. Inoltre la convenuta sostiene di aver posto in essere significative opere di migliorie dell'immobile per un valore complessivo di oltre 140.000,00 euro così che non sarebbe configurabile alcuna morosità. Infine viene chiesta la compensazione di quanto dovuto a titolo di canone di locazione e i costi delle migliorie apportate all'immobile.

L'Ater del Comune di Roma, nella propria memoria integrativa non prende posizione sull'eccezione di prescrizione e sostiene che i costi delle eventuali migliorie – mai autorizzate – non sarebbero dovuti in base a quanto statuito dall'art. 7 del contratto sottoscritto.

2. Nel merito

In primo luogo deve rilevarsi come l'attrice abbia dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere. In particolare la A.T.E.R. del Comune di Roma ha allegato (cfr. allegato 2 all'atto di intimazione) il contratto di locazione del 06.03.2000 concluso con [REDACTED] – Comitato di Roma avente ad oggetto il locale commerciale per cui è causa.



Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”* (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015). Nel caso di specie l'Ater del Comune di Roma allega il contratto di locazione che prevede un canone mensile di Lire 945.000 più Iva oltre rivalutazione pari al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operati.

Il convenuto eccepisce il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'Ater, dunque la successiva improcedibilità della domanda giudiziale. L'eccezione deve considerarsi infondata considerato che l'azione giudiziale ricade su diritti indisponibili, con la conseguenza che alla presenta controversia non può dirsi applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 28/2010.

L'Arciragazzi – Comitato di Roma eccepisce inoltre l'avvenuta prescrizione di buona parte dei canoni di locazione intimati in forza della prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2948 n. 3 c.c. in quanto non vi sarebbe stato da



parte del locatore alcun atto interruttivo precedente all'intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 19.05.2015; di talché, dovendo quest'ultimo essere considerato primo ed unico atto interruttivo, i canoni di locazione di cui il locatore potrebbe pretendere il pagamento, per stessa ammissione dell'intimato, sarebbero unicamente quelli ottenuti facendo decorrere a ritroso il termine prescrizione suddetto, con la conseguenza che la richiesta di pagamento di tutti i canoni precedenti al 19.05.2010 dovrebbe essere considerata prescritta.

In realtà deve rilevarsi come l'intimante sostenga l'esistenza di una precedente lettera di diffida al pagamento dei canoni scaduti, inviata con raccomandata a.r. e regolarmente ricevuta, recante data 18.01.2011 (cfr. allegato 3 all'atto di citazione). Come noto l'art. 2943 c.c. definisce l'atto di interruzione della prescrizione come recettizio, idoneo, cioè, a produrre effetti giuridici dal momento della sua ricezione al destinatario. Nel caso di specie, la diffida del 18.01.2011 può e deve considerarsi a pieno titolo atto valido per l'interruzione della prescrizione in quanto l'intimante produce l'avviso di ricevimento della stessa presso l'indirizzo del destinatario. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, i canoni di locazione scaduti e non corrisposti di cui il locatore può ancora legittimamente pretendere l'adempimento devono essere accertati a partire dal 18.01.2006. Peraltro lo stesso intimato non nega la morosità intimata, limitandosi ad eccepirne la quasi totale prescrizione.

A tal proposito, all'udienza del 22.02.2018, le parti hanno chiesto termine per affrontare la questione della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di interruzione della prescrizione. Sul punto la convenuta sostiene che la stessa non sarebbe rilevabile d'ufficio citando la pronuncia 5872/2011. Deve, però, rilevarsi come la successiva giurisprudenza, in maniera pressochè unanime, ha chiarito che *“Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra*



un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 18602/2013). Tale interpretazione appare, peraltro, più conforme della precedente ai principi ordinamentali secondo i quali le eccezioni in senso stretto devono essere necessariamente definite tali dal legislatore. In tal senso anche le Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 10531 del 07.05.2013).

Preso atto che l'Ater del Comune di Roma ha allegato apposito prospetto contabile deve rilevarsi come ██████████ – Comitato di Roma deve essere condannato al pagamento, in favore dell'Ater del Comune di Roma dell'importo di € 667,86 mensili dal mese di gennaio 2006 al mese di aprile 2006; dell'importo di € 689,51 per il mese di maggio 2006; dell'importo di € 678,08 mensili dal mese di giugno 2006 al mese di maggio 2007; dell'importo di € 700,28 per il mese di maggio 2007; dell'importo di € 685,47 mensili dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2007; dell'importo di € 748,18 per il mese di febbraio 2008; dell'importo di € 693,65 mensili per i mesi di marzo e aprile 2008; dell'importo di € 737,15 per il mese di maggio 2008; dell'importo di € 708,16 mensili dal mese di giugno 2008 al mese di gennaio 2009; dell'importo di € 739,31 per il mese di febbraio 2009, dell'importo di € 732,32 mensili per il mese di marzo 2009 e aprile 2009; dell'importo di € 731,09 per il mese di maggio 2009; dell'importo di € 715,79 mensili dal mese di giugno 2009 al mese di aprile 2010; dell'importo di € 735,93 per il mese di maggio 2010; dell'importo di € 722,50 mensili dal mese di giugno 2010 al mese di gennaio 2011; dell'importo di € 723,33 mensili dal mese



di febbraio 2011 al mese di aprile 2011; dell'importo di € 759,38 per il mese di maggio 2011; dell'importo di € 735,32 mensili dal mese di giugno 2011 al mese di aprile 2012; dell'importo di € 787,94 per il mese di maggio 2012; dell'importo di € 752,82 mensili dal mese di giugno 2012 al mese di agosto 2012; dell'importo di € 792,06 mensili per i mesi di settembre e ottobre 2012; dell'importo di € 763,07 per il mese di novembre 2012; dell'importo di € 752,82 mensili dal mese di dicembre 2012 al mese di aprile 2013; dell'importo di € 782,24 per il mese di maggio 2013; dell'importo di € 762,61 mensili dal mese di giugno 2013 al mese di ottobre 2013; dell'importo di € 738,05 per il mese di novembre 2013; dell'importo di € 769,63 per il mese di dicembre 2013; dell'importo di € 738,05 mensili dal gennaio 2014 ad aprile 2014; dell'importo di € 907,34 per il mese di maggio 2014; dell'importo di € 740,81 mensili per le mensilità dal giugno 2014 al dicembre 2014; dell'importo di € 740,81 mensili per le mensilità da gennaio 2015 ad aprile 2015; dell'importo di € 734,16 per il mese di maggio 2015; dell'importo di € 738,60 mensili per le mensilità da giugno 2015 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi nella misura legale da ciascuna scadenza del 01 di ogni mese al saldo finale. Infatti nell'art. 3 del contratto di locazione non viene fissato un termine di pagamento del canone mensile che, quindi, deve essere considerato immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183 c.c.

Il convenuto eccepisce altresì la compensazione ex art. 1241 ss. cc. tra il debito accertato nei confronti dell'intimante e il credito che esso stesso vanterebbe nei confronti del locatore in forza degli ingenti lavori di miglioramento e ristrutturazione compiuti sull'immobile locato nel corso degli anni, stante anche l'originario stato di abbandono e degrado dello stesso, per un importo complessivo di oltre 140.000,00 euro.

Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto circa l'originaria condizione dell'immobile locato e l'imputabilità a carico del locatore dei lavori di manutenzione svolti, occorre richiamare gli artt. 7 e 8 del contratto di locazione, nei quali si legge espressamente che il conduttore *“riconosce e dichiara che l'intero locale si trova in normale stato locativo, adatto all'uso per il quale viene affittato”*, e che lo stesso *“rinuncia, al riguardo, ad ogni eventuale e futura eccezione”*, nonché che *“tutte le eventuali opere di miglioria e di adattamento resteranno, senza indennizzo, a favore dell'istituto, ove questo non preferisca la*



riduzione in pristino a spese del conduttore”, ed inoltre che “il conduttore si obbliga comunque ad effettuare nel locale, previa approvazione tecnica data per iscritto dall’Istituto, i lavori di adattamento funzionale richiesti da leggi e regolamenti vigenti soprattutto in materia di igiene pubblica e sicurezza. Il conduttore si obbliga (...) a provvedere a propria cura e spese: a) alla piccola manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c., b) alla riparazione dei danni causati da negligenza o cattivo uso; c) alla pulizia di canne fumarie ed esalatori; d) alla sostituzione di rivestimenti di pareti, di pavimenti, e di arredi igienico-sanitari; e) alla rimurazione di infissi interni; f) alla riparazione o sostituzione di pozzi idraulici con coperti; g) alla riparazione di infissi e relativi accessori; h) alla riparazione e sostituzione di impianti elettrici interni; i) alla ripulitura muraria del locale.”; ed infine che “è fatto divieto al conduttore di installare nel locale apparecchi a gas illuminante od a combustibile gassificato, quali impianti di riscaldamento, scaldacqua e simili, senza autorizzazione scritta dell’istituto. La riparazione e la manutenzione dell’impianto autonomo di riscaldamento o scaldacqua (..) è a carico esclusivo del conduttore (..).”

Risulta pertanto in modo chiaro dal contenuto del suddetto contratto di locazione l’esatta allocazione in capo al conduttore delle spese relative ai lavori di manutenzione e ristrutturazione eseguiti nonché la necessità di munirsi di preventiva autorizzazione da parte del locatore per qualunque opera effettuata nell’immobile locato. Nel caso di specie pertanto deve ritenersi infondata l’eccezione sollevata dal convenuto e volta alla compensazione tra il credito vantato dall’Ater per il mancato pagamento dei canoni di locazione e le somme sborsate per i lavori effettuati nell’immobile locato, poiché espressamente previsto e concordato tra le parti che i lavori specificamente indicati dal conduttore e risultanti dai prospetti contabili da esso allegati risultassero a suo esclusivo carico. Peraltro, per mero spirito di completezza, si rileva come l’art. 1592 c.c. espressamente chiarisca che *“Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”*. Nel caso di specie la



conduttrice neanche deduce l'esistenza di un consenso da parte del locatore così che, comunque l'eccezione di compensazione deve essere rigettata.

3. Conclusioni

In conclusione la domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta e deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento [REDACTED] – Comitato di Roma. Invero, nell'ottica di verifica della gravità dell'inadempimento nel contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo, la Suprema Corte ha statuito che *“In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza”* (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 1428 del 20.01.2017). Nel caso di specie la totale omissione dei pagamenti negli ultimi cinque anni porta a concludere per la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. Pertanto deve essere ordinato nei confronti dell'Arciragazzi – Comitato di Roma il rilascio dell'immobile sito in Roma, via [REDACTED] contraddistinto con la matricola [REDACTED]. Inoltre [REDACTED] – Comitato di Roma deve essere condannato al pagamento dei canoni di locazione non coperti da prescrizione.

Le spese seguono la soccombenza.

4. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti per convalida locatizia di valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 ed eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta. Pertanto [REDACTED] – Comitato di Roma deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di A.T.E.R. del Comune di Roma che si liquidano in € 5.534,00 per compensi ed € 830,10 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

P.Q.M.



Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso tra A.T.E.R. del Comune di Roma e [REDACTED] – Comitato di Roma Onlus il 06.03.2000 avente ad oggetto il locale commerciale sito in Roma via [REDACTED] [REDACTED] contraddistinto con la matricola [REDACTED] per grave inadempimento di [REDACTED] – Comitato di Roma Onlus;

conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Roma, via [REDACTED] [REDACTED] contraddistinto con la matricola [REDACTED] depositata il 10.12.2015;

condanna [REDACTED] – Comitato di Roma Onlus al pagamento in favore della A.T.E.R. del Comune di Roma dell'importo di € 667,86 mensili dal mese di gennaio 2006 al mese di aprile 2006; dell'importo di € 689,51 per il mese di maggio 2006; dell'importo di € 678,08 mensili dal mese di giugno 2006 al mese di maggio 2007; dell'importo di € 700,28 per il mese di maggio 2007; dell'importo di € 685,47 mensili dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2007; dell'importo di € 748,18 per il mese di febbraio 2008; dell'importo di € 693,65 mensili per i mesi di marzo e aprile 2008; dell'importo di € 737,15 per il mese di maggio 2008; dell'importo di € 708,16 mensili dal mese di giugno 2008 al mese di gennaio 2009; dell'importo di € 739,31 per il mese di febbraio 2009, dell'importo di € 732,32 mensili per il mese di marzo 2009 e aprile 2009; dell'importo di € 731,09 per il mese di maggio 2009; dell'importo di € 715,79 mensili dal mese di giugno 2009 al mese di aprile 2010; dell'importo di € 735,93 per il mese di maggio 2010; dell'importo di € 722,50 mensili dal mese di giugno 2010 al mese di gennaio 2011; dell'importo di € 723,33 mensili dal mese di febbraio 2011 al mese di aprile 2011; dell'importo di € 759,38 per il mese di maggio 2011; dell'importo di € 735,32 mensili dal mese di giugno 2011 al mese di aprile 2012; dell'importo di € 787,94 per il mese di maggio 2012; dell'importo di € 752,82 mensili dal mese di giugno 2012 al mese di agosto 2012; dell'importo di € 792,06 mensili per i mesi di settembre e ottobre 2012; dell'importo di € 763,07 per il mese di novembre 2012; dell'importo di € 752,82 mensili dal mese di dicembre 2012 al mese di aprile 2013; dell'importo di € 782,24 per il mese di maggio 2013; dell'importo di € 762,61 mensili dal mese di giugno 2013 al mese di ottobre 2013; dell'importo di € 738,05 per il mese di novembre 2013;



dell'importo di € 769,63 per il mese di dicembre 2013; dell'importo di € 738,05 mensili dal gennaio 2014 ad aprile 2014; dell'importo di € 907,34 per il mese di maggio 2014; dell'importo di € 740,81 mensili per le mensilità dal giugno 2014 al dicembre 2014; dell'importo di € 740,81 mensili per le mensilità da gennaio 2015 ad aprile 2015; dell'importo di € 734,16 per il mese di maggio 2015; dell'importo di € 738,60 mensili per le mensilità da giugno 2015 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi nella misura legale da ciascuna scadenza del 01 di ogni mese al saldo finale;

condanna [REDACTED] – Comitato di Roma Onlus alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di A.T.E.R. del Comune di Roma che si liquidano in € 5.534,00 per compensi ed € 830,10 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

Roma, 09.03.2018

Il Giudice

Dott. Daniele D'Angelo

